

Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo

Articolo 1 Costituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II è istituito il Centro Linguistico di Ateneo (CLA).

Articolo 2 Finalità e compiti

1. Il Centro Linguistico di Ateneo è la struttura che cura l'organizzazione di attività didattiche, scientifiche e di servizio nell'ambito della didattica delle lingue.

2. Il Centro offre i suoi servizi agli studenti iscritti alle Facoltà, alle Scuole di specializzazione, ai Corsi di perfezionamento, ai Corsi di Master nonché a dottorandi e tirocinanti, ai professori di ruolo e ai ricercatori, al personale tecnico, amministrativo e ausiliario dell'Ateneo.

3. In particolare, il Centro:

- (1) promuove l'apprendimento, la pratica e lo studio delle lingue straniere e dell'italiano come lingua straniera;
- (2) predispone l'utilizzazione dei collaboratori ed esperti linguistici dell'Ateneo secondo le esigenze delle Facoltà e delle altre strutture dell'Ateneo;
- (3) mette a disposizione delle strutture didattiche dell'Ateneo i locali, le attrezzature, le moderne tecnologie ed i servizi necessari alle esigenze di insegnamento e di apprendimento linguistico;
- (4) elabora materiali linguistici e programmi; organizza unità didattiche che utilizzino anche tecnologie interattive funzionali alle esigenze delle singole Facoltà;
- (5) svolge, su richiesta delle singole Facoltà, attività di supporto per il riconoscimento dei crediti formativi in relazione al conseguimento delle certificazioni riconosciute a livello internazionale, secondo quanto previsto nel protocollo d'intesa tra il M.P.I. e la C.R.U.I.;
- (6) fornisce, nei limiti delle disponibilità del Centro e nel rispetto delle priorità istituzionali, attività di consulenza, formazione, aggiornamento, traduzione, interpretariato, qualificazione professionale a favore di enti e istituzioni universitarie ed extrauniversitarie, secondo quanto stabilito in apposite convenzioni.

Articolo 3 Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio Direttivo.

Articolo 4 Direttore del Centro

1. Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore tra i professori di ruolo afferenti a settori disciplinari di area linguistica e dura in carica tre anni accademici, può essere rinominato immediatamente una sola volta.

2. Il Direttore:
 - (1) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività;
 - (2) convoca e presiede il Consiglio direttivo curando l'esecuzione delle relative delibere;
 - (3) vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti nell'ambito del Centro;
 - (4) predispone annualmente il piano di sviluppo delle attività, le richieste di finanziamento e la relazione finale da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
 - (5) è responsabile con il Segretario Amministrativo della gestione amministrativa e contabile del Centro;
 - (6) ha la responsabilità dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Centro.

Articolo 5 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo, di gestione e di coordinamento dell'attività del Centro.

2. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - a) approva il regolamento di funzionamento del Centro;
 - b) programma e coordina le attività didattiche e di servizio del Centro;
 - c) approva il bilancio preventivo, le sue variazioni e il bilancio consuntivo;
 - d) fissa il tariffario per specifiche prestazioni fornite a utenti interni o esterni;
 - e) approva il piano di sviluppo annuale delle attività, le richieste di finanziamento e la relazione consuntiva;
 - f) approva contratti e convenzioni di interesse del Centro;
 - g) propone al Direttore ogni iniziativa atta a migliorare l'attività del Centro.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a) il Direttore del Centro, che lo presiede;
 - b) due professori di ruolo o ricercatori afferenti a settori scientifico-disciplinari di area linguistica per ciascuna Facoltà presso cui sia

attivato almeno un insegnamento di lingua, designati dai rispettivi Consigli di Facoltà;

- c) due professori di ruolo o ricercatori per ogni Polo, afferenti a Facoltà presso cui non sia attivato nessun insegnamento di lingua, designati dai rispettivi Consigli di Polo;
- d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Centro, eletto dalla categoria di appartenenza;
- e) due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli Studenti.

4. Ne fanno parte, con voto consultivo, il Segretario Amministrativo, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, e il Responsabile Tecnico.

5. Il Consiglio dura in carica tre anni accademici e può essere rinnovato immediatamente una sola volta. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Direttore.

Articolo 6 Il Segretario Amministrativo

1. Il Segretario Amministrativo è scelto tra i funzionari del personale amministrativo dell'Ateneo ed è nominato dal Direttore Amministrativo.

2. Il Segretario Amministrativo, in particolare:

- a) è responsabile con il Direttore del Centro della gestione amministrativa e contabile del Centro;
- b) provvede alla gestione e al coordinamento del personale tecnico, amministrativo e ausiliario assegnato al Centro;
- c) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa.

Articolo 7 Responsabile Tecnico

1. Il Responsabile Tecnico è nominato dal Direttore Amministrativo fra i funzionari tecnici dell'Ateneo con competenze specifiche, anche linguistiche, nel settore delle tecnologie informatiche applicate all'insegnamento delle lingue.

2. Al Responsabile Tecnico è affidata la gestione delle apparecchiature del CLA.

Articolo 8 Personale tecnico, amministrativo e ausiliario

1. Il CLA dispone di personale tecnico, amministrativo e ausiliario assegnatogli dall'Ateneo per il suo funzionamento.

2. Il Centro può avvalersi inoltre di:

- a) personale messo a disposizione da Facoltà, Dipartimenti e altre strutture dell'Ateneo;
- b) personale con contratto di collaborazione professionale.

Articolo 9 Locali e attrezzature

1. Il CLA ha sede nei locali assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le apparecchiature del Centro trovano collocazione esclusivamente nei locali del Centro; non ne è consentita la dislocazione presso altre sedi.

Articolo 10 Gestione amministrativo-contabile e risorse finanziarie

1. Il CLA ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa.
2. Il Centro dispone di risorse finanziarie costituite da:
 - a) dotazione ordinaria annuale assegnata dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione per eventuali progetti speciali;
 - c) fondi assegnati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - d) contributi di altri enti pubblici o privati;
 - e) fondi derivanti da contratti e convenzioni;
 - f) fondi derivanti da attività per conto terzi.

Articolo 11 Attività per conto terzi

1. Il Centro può svolgere, nei limiti delle proprie disponibilità e nel rispetto delle priorità istituzionali, attività per conto di soggetti pubblici o privati, secondo quanto stabilito dal *"Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la cessione dei risultati di ricerca"*.

Articolo 12 Disposizioni transitorie

1. Entro trenta giorni dalla data del decreto di emanazione del presente regolamento si provvede al rinnovo degli organi del Centro secondo le disposizioni previste nel regolamento. Entro tre mesi dall'insediamento degli organi, rinnovati secondo le disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Direttivo approva il regolamento di funzionamento del Centro proposto dal Direttore.

II RETTORE
Guido TROMBETTI